

Sgravi d'imposta in base alle convenzioni di doppia imposizione

per dividendi, interessi, diritti di licenza nonché pensioni e rendite private

La raccolta – in fogli sciolti – è edita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e contiene:

- nella parte generale: un sommario delle convenzioni di doppia imposizione e delle disposizioni esecutive, delle limitazioni convenzionali relative alle imposte estere e degli sgravi delle imposte svizzere (in particolare il computo globale d'imposta) nonché una breve presentazione dei presupposti che danno diritto agli sgravi d'imposta;
- nella parte riguardante gli sgravi nei singoli Stati contraenti: un sommario nonché moduli e promemoria nella lingua originale come pure la traduzione;
- in appendice: un sommario degli sgravi che le persone residenti degli Stati contraenti possono richiedere per le imposte svizzere su i dividendi e gli interessi.

Prezzo della raccolta: Fr. 40.—

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione DBA, 3003 Berna, con preghiera di indicare

... Ex. Steuerentlastungen, se lo si desidera nella versione tedesca,

.. Ex. Dégrèvements, per la versione francese.

Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio

589 pagine, franchi 32.—, Berna 1981

Dal 1° gennaio 1980 è in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio; come lo dimostra la prassi quotidiana, in parecchi importanti settori, essa abbisogna d'essere interpretata, il che è dovuto in primo luogo al fatto che trattasi, conformemente alla Costituzione, di una legge limitata ai principi. Il commento pubblicato dall'Ufficio federale della pianificazione del territorio intende contribuire ad una miglior comprensione del senso e dello spirito della legge.

La parte introduttiva di questa opera è dedicata all'articolo 22^{quater} Cost., il *fondamento costituzionale* della legge: Come è stato introdotto nella Costituzione questo articolo sulla pianificazione del territorio? Che cos'è la «pianificazione del territorio»? Qual è la portata della competenza della Confederazione ad emanare «norme generali»? Che cosa deve rimanere riservato ai Cantoni? In che modo la Confederazione «stimola» e «coordina» le iniziative dei Cantoni in materia di pianificazione? In quale modo essa «tiene conto», nell'adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della pianificazione del territorio?

Al centro della pubblicazione sta il commento ai *singoli disposti della legge*. Esso, oltre che sulla dottrina e sulla giurisprudenza, si fonda in massima parte sui lavori preliminari relativi al disegno di legge e sulle discussioni in sede parlamentare, comprese quelle delle commissioni del Nazionale e degli Stati, come pure sui documenti forniti dall'amministrazione e dai periti consultati. Giurisprudenza e dottrina hanno così a disposizione tutta una serie di fonti, altrimenti non accessibili nella loro interezza. Nel commento ai singoli articoli della legge, particolare rilievo rivestono le spiegazioni inerenti agli scopi e ai principi pianificatori (art. 1 e 3), al piano direttore (art. 6 a 12), alle eccezioni fuori delle zone edificabili (art. 24) e alla protezione giuridica (art. 33 s.). Un indice analitico dettagliato agevola la consultazione dell'opera.

La pubblicazione — disponibile in lingua italiana, tedesca e francese — si rivolge alle autorità, alle associazioni ed ai privati: giuristi, tecnici della pianificazione e profani interessati. Essa è redatta in un linguaggio chiaro e di facile comprensione.

Ordinazioni a:

Ufficio centrale degli stampati e del materiale (UCFSM), 3000 Berna

Legge sul lavoro

corredata delle ordinanze 1 e 2

La legge sul lavoro (LL) contiene prescrizioni di diritto pubblico relative alla protezione dei lavoratori, segnatamente su l'igiene e la prevenzione degli infortuni, la durata del lavoro e del riposo, la protezione dei giovani e delle donne ed il regolamento aziendale. La legge viene pubblicata dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro sotto forma di fascicolo separato unitamente all'ordinanza generale (OLL 1) ed alle disposizioni speciali relative alla durata del lavoro e del riposo per determinati gruppi di aziende o di lavoratori (OLL 2). In questa edizione si fa particolare riferimento ai rapporti esistenti fra le singole prescrizioni legali.

I testi di legge vengono inoltre integrati da nove allegati. Questi informano circa l'organizzazione delle autorità federali e cantonali, i giorni festivi cantonali, la durata delle vacanze nei cantoni, le prescrizioni speciali per le aziende industriali e in merito alle prescrizioni in materia di conciliazione; essi contengono inoltre grafici cromatici d'orari e di piani dei turni per il lavoro continuo, un sunto delle prescrizioni relative all'occupazione dei giovani sotto i 15 anni nonché un modello di regolamento aziendale.

162 pagine, prezzo fr. 11,50.

Diffusione: Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna.

Avvisi

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	28
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.07.1992
Date	
Data	
Seite	1194-1196
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 125

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.